



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

z

LEGGE REGIONALE

" ALIENAZIONE TERRENI DEMANIO ARMENTIZIO REG.LE.

INTEGRAZIONE ART. 15 L.R. 9/6/80"



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

D.D.L. "ALIENAZIONE TERRENI DEMANIO ARMENTIZIO REG.LE. INTEGRAZIONE ART. 10
L.R. 9/6/80 (n. 67)

RELAZIONE

Sig. Presidente Colleghi Consiglieri,

Con le LL.RR. n. 67/80 e n. 5/85, sono state emanate le norme che hanno disciplinato la gestione e l'amministrazione del Demanio Armentizio e Beni ex O.N.C., dando mandato alla Giunta Regionale di adottare i conseguenziali provvedimenti per la loro alienazione, sentiti in merito i Comuni territorialmente interessati, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni Consiliari dell'Agricoltura e Foreste ed AA.GG. - Demanio e Patrimonio.

Esauriti i suddetti compiti, i beni da alienare con la relativa superficie e prezzi di alienazione stimati dalla competente Commissione di Valutazione, vengono pubblicati sul B.U.R.P. e dalla data di pubblicazione, entro 90 giorni, gli aventi diritto ed altri richiedenti possono inoltrare alla Regione Puglia formale richiesta di acquisizione, ed accettazione del prezzo di stima indicato dalla citata Commissione di Valutazione.

Più volte, dai predetti concessionari il prezzo di alienazione dei Poderi in questione viene contestato sia attraverso proprie dichiarazioni che, attraverso perizie giurate ove i valori indicati si differenziano notevolmente da quelli attribuiti dalla Commissione di Valutazione.

Per quanto sopra, non disponendo la L.R. n. 5/85 di soluzioni alternative tendenti a disciplinare tali contestazioni, anche da parte di altri richiedenti diversi, la Giunta Regionale potrebbe deliberare di procedere all'istituzione di una Commissione Regionale di 2° grado e, successivamente, in caso di ulteriore non accettazione alla alienazione dei beni, mediante asta pubblica, secondo le leggi in vigore.

Il RELATORE

(Leonardo Br/ Aprile)

M
q



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Il Presidente

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DECISIONE N 60 DEL 13/10/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 13/10/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale DDL "Alienazione terreni demanio armentizio reg.le. Integrazione art.15 L.R. 9/6/80 N) 67".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata a ~~una~~ all'unanimità.
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario Aprile.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

4

L.R. 15/2/85 n. 5 - Art. 10

MODIFICA

ART. UNICO

L'art. 10 della L.R. 15/2/85 n. 5 recante norme in materia di "Alienazione Terreni Demanio Armentizio Regionale" tra il terzo ed il penultimo comma è così integrato:

***Esaurite le procedure previste dal precedente art.9, intervenuta contestazione successiva del prezzo di alienazione da parte degli aventi diritto- esclusivamente a mezzo di perizia giurata- il prezzo di stima viene stabilito da una commissione regionale di 2° grado.

La Commissione Regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è composta:

1. Dal Presidente della Giunta o dall'Assessore al Patrimonio, ~~se delegato che la presiede.~~
2. Dal dirigente superiore dell'Ufficio tecnico Erariale di Bari;
3. Dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione Provinciale territorialmente competente;
4. Dal coordinatore dell'assessorato regionale all'agricoltura;
5. Dal coordinatore del settore demanio;
6. Da un funzionario del settore demanio e patrimonio, con funzioni di segretario.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

La stima stabilita dalla Commissione Regionale è inappellabile.

In presenza di non accettazione da parte degli aventi diritto del prezzo di stima stabilito dalla Commissione Regionale di 2° grado, la Giunta Regionale procede all'alienazione del bene mediante asta pubblica, secondo le norme di cui al R.D. 23.5.24 n.ro 827***

5~~4~~